

formazione della prova, le dichiarazioni che non hanno subito il vaglio del dibattimento e che, quindi, da una parte non sono state strumento per arrivare alla conoscenza e dall'altra non hanno garantito l'esercizio del diritto di difesa dell'imputato, e dire che non si può condannare l'imputato, sulla base di dichiarazioni non oggetto di vaglio dibattimentale, è equivalente.

Pertanto, si può considerare un errore il fatto che la Camera, per ragioni di carattere generale legate all'esigenza di approvare al più presto questo provvedimento per non appesantirne il percorso istituzionale con ulteriori letture, voti contro questo testo che esprime le stesse esigenze e gli stessi concetti contenuti nel testo approvato dal Senato.

Per tale motivo ribadisco il mio invito rivolto all'onorevole Parenti a ritirare i suoi emendamenti.

PRESIDENTE. Onorevole Parenti, si è commossa ?

TIZIANA PARENTI. Signor Presidente, non sono commossa, ma li ritiro ugualmente.

PRESIDENTE. Sta bene. Sono quindi da considerarsi ritirati gli emendamenti Parenti 1.11, 1.12, 1.14 e 1.15.

Onorevole Boato, accede all'invito a ritirare il suo emendamento 1.13 formulato dal relatore ?

MARCO BOATO. Signor Presidente, accetto di ritirare l'emendamento, ma vorrei spiegare le ragioni che sono alla sua base.

Il mio emendamento 1.13 intende inserire al terzo capoverso dell'articolo 111 della Costituzione l'unica garanzia, prevista esplicitamente dalla convenzione internazionale sui diritti civili e politici, non prevista dal testo approvato dal Senato. Oltre infatti a tutte quelle già indicate — essere informato, disporre del tempo, potersi difendere, e così via —, la linea del

comma 3 dell'articolo 14 di tale convenzione stabilisce che: « ogni individuo accusato di un reato ha diritto, in posizione di piena uguaglianza, come minimo alle seguenti garanzie » e alla lettera g) è prevista la garanzia di « non essere costretto a deporre contro se stesso o a confessarsi colpevole ».

Qualche collega potrebbe ritenere — ma a questo punto dovrò farlo anch'io — che, comunque, questo tipo di previsione è già contenuta nell'ordinamento, come, del resto, tutte le altre disposizioni di cui al medesimo terzo capoverso dell'articolo 111 della Costituzione. Tuttavia, avendole precisamente ed opportunamente previste, sarebbe stato altrettanto opportuno, a mio parere, stabilire anche che la persona accusata non sia costretta a deporre contro se stessa e a confessarsi colpevole.

Detto questo affinché resti agli atti dei nostri lavori, ritiro il mio emendamento 1.13.

PRESIDENTE. Chiedo all'onorevole Pisapia se accetti la proposta di ritiro del suo emendamento 1.29, formulata dal relatore.

GIULIANO PISAPIA. Sì, signor Presidente, lo ritiro.

PRESIDENTE. Sta bene.

Onorevole Veltri, accetta la proposta di ritirare il suo emendamento 1.25 formulata dal relatore ?

ELIO VELTRI. No, signor Presidente, lo mantengo.

PRESIDENTE. Passiamo ai voti.

Indico la votazione nominale, mediante procedimento elettronico, sull'emendamento Veltri 1.25, non accettato dalla Commissione né dal Governo.

(Segue la votazione).

Dichiaro chiusa la votazione.

Comunico il risultato della votazione: la Camera respinge (*Vedi votazioni*).

<i>(Presenti</i>	334
<i>Votanti</i>	316
<i>Astenuti</i>	18
<i>Maggioranza</i>	159
<i>Hanno votato sì</i>	3
<i>Hanno votato no</i> .	313).

Passiamo all'emendamento Boato 1.16. Onorevole Boato, accetta l'invito al ritiro?

MARCO BOATO. Sì, signor Presidente, e chiedo di illustrarne i motivi.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà. Le ricordo che ha un minuto di tempo.

MARCO BOATO. Si trattava di tramutare la norma di cui al primo comma, quarto capoverso, dell'articolo 111 in una definizione di principio, per cui con questo emendamento proponevo che « non costituiscono indizio o prova le » dichiarazioni e via dicendo, secondo il testo approvato dal Senato.

Su questo punto si è dibattuto a lungo in Commissione; mi ero fatto carico delle osservazioni fatte da alcuni colleghi, in particolare dall'onorevole Pecorella, secondo le quali affermare semplicemente « non costituiscono prova » poteva voler dire implicitamente che costituiscono indizi. Da qui il mio emendamento e forse una diversa formulazione sarebbe stata più degna di un testo costituzionale.

Ciò detto, ritiro il mio emendamento 1.16.

PRESIDENTE. Sta bene.

Passiamo all'emendamento Parenti 1.17.

Chiedo ai presentatori se accettano l'invito a ritirarlo.

TIZIANA PARENTI. Sì, signor Presidente, lo ritiriamo e chiedo di poterne illustrare il motivo.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà. Onorevole Parenti, le ricordo che ha un minuto di tempo.

TIZIANA PARENTI. In questo emendamento si pone il principio dell'assistenza legale per i « meno abbienti », che è un qualcosa di più dei « non abbienti ». Per assistenza legale non si intende solo quella dell'imputato nel processo penale ma anche quella della vittima del reato, oltre ad una consulenza e a un supporto anche extragiudiziario.

In un emendamento dell'onorevole Pisapia si è posto l'analogo problema dell'assistenza delle vittime del reato. Credo che ci sarebbe la possibilità di garantire sia l'effettività della difesa per la vittima del reato sia l'effettività della difesa per l'imputato.

Ho fatto riferimento alle autonomie locali perché a noi interessa molto il federalismo. C'è un istituto, di derivazione anglosassone (che si chiama *legal aid*), che dà alle autonomie locali la facoltà di istituire questi uffici che vengono finanziati a livello locale perché il cittadino possa rivolgersi direttamente ad essi e avere l'assistenza legale. Credo che questo principio, integrato con gli altri, serva a garantire la difesa e a tutelare quei principi che vorremmo introdurre.

Tuttavia, poiché il realtore ha espresso contrario, ritiro l'emendamento.

PRESIDENTE. Sta bene.

Passiamo all'emendamento Fontan 1.18.

Chiedo ai presentatori se accettino l'invito a ritirarlo.

ROLANDO FONTAN. No, signor Presidente, e chiedo di parlare per dichiarazione di voto.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

ROLANDO FONTAN. Signor presidente, credo che tra una commozione ed un'altra si arriverà a quella... cerebrale, visto che qui si sta discutendo del sesso

degli angeli; si discutono gli emendamenti ma poi non si votano perché vengono ritirati.

È la prima volta, nella mia esperienza di parlamentare, che mi capita di vedere emendamenti che, pur registrando una posizione favorevole della gran parte della maggioranza, nei fatti vengono poi ritirati.

Con il nostro emendamento 1.18 intendiamo specificare che le nuove norme penali sono ammesse solo se modificano il codice penale ovvero se contenute in leggi disciplinanti organicamente l'intera materia cui esse si riferiscono. Magari ai non addetti ai lavori questo principio potrebbe sembrare una stupidaggine, ma sappiamo benissimo qual è il problema di tutto questo legiferare in materia penale: ogni legge, ogni leggina ha le sue disposizioni normative, sulle quali si registra poi una confusione di interpretazioni. Sarebbe il caso di inserire questo principio, senza il quale certamente non cadrebbe il mondo, ma non vi è dubbio che apporterebbe un contributo positivo.

A ciò si aggiunge che le norme penali non possono essere interpretate in modo analogico o estensivo. È inutile che illustri in questa sede concetti di cui da sempre si discute in dottrina; oggi avremmo un'occasione buona per dare contenuto e concretezza a quanto autorevoli giuristi e magistrati affrontano da anni nei convegni e continuano a proporre agli studenti come oggetto di studio. Avremmo la possibilità di dare concretezza a questi principi, ma per ragioni di Stato e per attuare questa semiriforma, rinunciamo a farlo.

Ciò mi sembra di una gravità inaudita; io, signor Presidente, non sono commosso e mantengo il mio emendamento affinché un giorno non si possa dire che non vi sia stato qualcuno che aveva cercato di dare attuazione a quanto esperti, giuristi, politici, dottrina e società da anni richiedono.

PRESIDENTE. Passiamo ai voti.

Indico la votazione nominale, mediante procedimento elettronico, sull'emenda-

mento Fontan 1.18, non accettato dalla Commissione né dal Governo.

(Segue la votazione).

Dichiaro chiusa la votazione.

Comunico il risultato della votazione: la Camera respinge *(Vedi votazioni)*.

<i>(Presenti</i>	334
<i>Votanti</i>	315
<i>Astenuti</i>	19
<i>Maggioranza</i>	158
<i>Hanno votato sì</i>	16
<i>Hanno votato no</i>	299).

Passiamo alla votazione dell'emendamento Fontan 1.19.

Ha chiesto di parlare per dichiarazione di voto l'onorevole Fontan. Ne ha facoltà.

ROLANDO FONTAN. Come mi ha fatto notare il collega Boato, probabilmente questo emendamento non ha una formulazione perfetta, ma è evidente che egli è un po' più esperto di me, essendo autore di numerose bozze presentate in sede di Commissione bicamerale. Prendo per buono il suo suggerimento e non discuto sulla forma dell'emendamento, ma a noi della lega, come sempre, interessa la sostanza.

Con questo emendamento si intende inserire il principio della responsabilità giudiziaria. Alle soglie del 2000 sarebbe giusto e sacrosanto che anche per l'apparato giudiziario fosse stabilito un principio di responsabilità. Di fatto, l'apparato giudiziario è una delle poche strutture cui non è stato applicato, nel bene o nel male, il principio di responsabilità.

Quando si riconoscono errori giudiziari, bisogna che qualcuno paghi perché la democraticità di un sistema si prova soprattutto nei campi della giustizia e delle garanzie; pertanto, quando si incide sulla libertà delle persone, è giusto che chi sbaglia, paghi. Per tali motivi abbiamo proposto questo emendamento.

PRESIDENTE. Ha chiesto di parlare per dichiarazione di voto l'onorevole Pecorella. Ne ha facoltà.

GAETANO PECORELLA. Vorrei fare soltanto due brevi osservazioni. La norma, che pure è ispirata a un giusto principio, contiene tuttavia una serie di elementi che la rendono indifendibile, a partire dal fatto che le condanne penali non sono mai annullate, che la grazia non viene mai accordata su elementi nuovi e che non può dar luogo, quindi, ad un indennizzo. Il concetto stesso di indennizzo non riguarda il problema della responsabilità per errori giudiziari ma, come dice la parola, è solo un'indennità.

PRESIDENTE. Passiamo ai voti.

Indico la votazione nominale, mediante procedimento elettronico, sull'emendamento Fontan 1.19, non accettato dalla Commissione né dal Governo.

(Segue la votazione).

Dichiaro chiusa la votazione.

Comunico il risultato della votazione: la Camera respinge *(Vedi votazioni)*.

<i>(Presenti</i>	323
<i>Votanti</i>	321
<i>Astenuti</i>	2
<i>Maggioranza</i>	161
<i>Hanno votato sì</i>	13
<i>Hanno votato no</i>	308).

Passiamo all'emendamento Pisapia 1.30.

Onorevole Pisapia, accede all'invito al ritiro del suo emendamento 1.30?

GIULIANO PISAPIA. Signor Presidente, onorevoli colleghi, questo emendamento — che leggo testualmente: « La legge regola la possibilità di intervento nel processo penale della persona offesa dal reato e assicura che essa abbia il diritto di essere assistita, a spese dello Stato se non abbiente, da un difensore di sua fiducia » — ha lo scopo di inserire nella Costituzione i diritti processuali delle vittime dei reati. Questi diritti, evidentemente, sono diversi da quelli dell'indagato, ma debbono essere ugualmente tutelati. Peraltro, i diritti delle vittime del reato sono spesso ignorati a livello processuale, proprio

perché a livello costituzionale non esiste una norma specifica che possa garantire quei diritti.

Quindi, mentre preannuncio il ritiro del mio emendamento 1.31, insisto per la votazione del mio emendamento 1.30.

PRESIDENTE. Ha chiesto di parlare per dichiarazione di voto l'onorevole Veltri. Ne ha facoltà.

Onorevole Veltri, poiché lei parla a titolo personale, ha due minuti di tempo.

ELIO VELTRI. Presidente, non capisco questa sottolineatura.

PRESIDENTE. Onorevole Veltri, le ho ricordato il tempo di cui dispone in quanto lei parla a titolo personale, altrimenti avrebbe avuto dieci minuti di tempo.

ELIO VELTRI. Sarò brevissimo.

Credo che l'emendamento Pisapia 1.30 sia improntato a grande civiltà ed a rigore giuridico, oltre ad essere importante dal punto di vista umano. Quindi, se dobbiamo modificare la Carta fondamentale, costituzionalizziamo la proposta emendativa in questione. Sono contrario a modificare la Costituzione, ma l'emendamento Pisapia 1.30 contiene un principio importante.

RAFFAELE CANANZI, *Presidente della I Commissione*. Chiedo di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

RAFFAELE CANANZI, *Presidente della I Commissione*. Presidente, volevo rivolgere un appello al collega Pisapia affinché ritiri il suo emendamento 1.30, di cui, sostanzialmente, siamo convinti tutti. Probabilmente, tornando sulla materia in sede costituzionale dovremo farci carico dei poco abbienti o dei non abbienti. In quella sede tenteremo di avere un riguardo particolare a questa ipotesi.

Pertanto, ribadisco l'invito al collega Pisapia a ritirare l'emendamento.

PRESIDENTE. Onorevole Pisapia ?

GIULIANO PISAPIA. L'appello convincente del presidente della I Commissione mi porta a ritirare anche il mio emendamento 1.30.

PRESIDENTE. Sta bene.

Onorevole Boato, in ordine alla richiesta di ritirare i suoi emendamenti 1.20, 1.21 e 1.22, le do tre minuti di tempo per esprimere il suo orientamento.

MARCO BOATO. La ringrazio, signor Presidente; ormai siamo alla fine dell'esame degli emendamenti, oltre ai miei rimane solo l'emendamento Veltri 2.1.

I tre emendamenti che ho presentato ripropongono alcune delle disposizioni che erano contenute negli articoli 129 e 130 del testo della bicamerale. Ho detto e ripeto che il gruppo dei verdi voterà a favore della proposta di legge di revisione costituzionale al nostro esame, ma ribadisco ancora una volta che, avendo deciso di riprendere la strada parziale, limitata, finalizzata della revisione costituzionale in materia di garanzie, anche con quest'ottica più limitata e circoscritta rispetto ad un disegno organico di riforma del sistema delle garanzie, si sarebbe potuto, con poca difficoltà, fare molto di più e molto meglio.

L'emendamento Boato 1.20 (l'emendamento 1.21 ne è una versione più riduttiva) riproduce i principi del diritto penale minimo e di concreta offensività, il divieto di interpretazione estensiva o analogica delle norme penali, il principio della riserva di codice ed una norma di attuazione ordinamentale dell'articolo 24 in materia di difesa dei non abbienti: previsioni che erano già tutte contenute nell'articolo 129 e nell'ultima parte dell'articolo 130 del testo varato dalla bicamerale.

Da ultimo, signor Presidente, colleghi — invito ad una riflessione pubblica su questo anche il relatore, onorevole Soda, perché si tratta di una tematica sulla quale abbiamo lungamente discusso —, il mio emendamento 1.22 va, apparentemente, in direzione diversa. Quando si

affronta il sistema delle garanzie, ci si deve anche fare carico del fatto che quel sistema sia compatibile con l'effettiva amministrazione della giustizia. Alcune settimane fa l'allora (da poco non lo è più) primo presidente della Corte suprema di Cassazione, il dottor Zucconi Galli Fonseca, ha convocato un'assemblea dei magistrati di Cassazione, mettendo tutti — non solo i magistrati, ma anche il mondo politico che era stato invitato — di fronte ad una situazione ormai di ingolfamento quasi totale della Corte di Cassazione. L'emendamento 1.22 da me presentato cercava, come del resto ha fatto la stessa Commissione bicamerale deliberando sul testo da me proposto, anche di farsi carico della problematica del ricorso in Cassazione, comunque prevedendo e assicurando il doppio grado di giudizio.

Diritto penale minimo, concreta offensività, divieto di interpretazione estensiva e analogica, riserva di codice, difesa dei non abbienti, norma specifica concernente la Cassazione, sono tutte disposizioni che, con gli stessi tempi tecnici, avremmo potuto approvare in questa sede di revisione costituzionale e che, a mio parere facendo un grave errore, non verranno approvate.

Su questo punto chiedo al relatore e ad altri colleghi di pronunciarsi.

PRESIDENTE. Onorevole relatore, qual è la sua opinione sulle considerazioni svolte dal collega Boato, di cui mi pare si sia già parlato ?

ANTONIO SODA, *Relatore*. Signor Presidente, continuo ad invitare al ritiro per una ragione che ribadisco. Condivido il principio del diritto penale minimo, che si realizza attraverso l'istituto della riserva di codice, secondo il quale ogni reato viene definito dal codice penale o da una legge organica; condivido la necessità di una norma costituzionale di rafforzamento del diritto all'azione e alla difesa per i non abbienti; condivido il principio della concreta offensività e della rilevanza costituzionale che deve avere il bene penalmente tutelato; condivido la neces-

sità che, in sede di interpretazione delle norme penali, non si possa ricorrere all'analogia o all'interpretazione estensiva; condivido anche tanti altri principi che, in sede di discussione in quest'aula e prima ancora in I Commissione e in Commissione bicamerale, abbiamo elaborato.

Erano queste alcune delle ragioni per le quali avevamo invitato più volte i parlamentari del Polo a cogliere questa occasione per definire in maniera completa i principi della giurisdizione e del giusto processo; alla fine, dopo aver per lungo tempo ritenuto che soltanto la norma sul contraddittorio fosse indispensabile e necessaria, pure i colleghi del Polo hanno convenuto sulla necessità di elevare a rango costituzionale anche questi altri principi. Indubbiamente, si dovranno elaborare proposte di legge costituzionale che si muovano in tale direzione.

Mi sembra estremamente significativa, poi, la norma sul doppio grado di giudizio e sulla Cassazione, un organo, quest'ultimo, che svolge una delicatissima funzione di garanzia della legittimità dei processi e dell'uniforme applicazione della legge nel nostro paese, ma che stenta ad assolvere a tale compito perché sommerso da migliaia e migliaia di ricorsi che hanno trasformato la Cassazione stessa in un giudice spesso non soltanto di legittimità e, comunque, immanente ad uno sviluppo del processo che porta inevitabilmente a tre gradi di giudizio; ricordo che nel diritto internazionale la garanzia è assicurata dal doppio grado di giurisdizione.

La patologia di tre gradi permanenti e sistematici di giurisdizione che vi è stata nel nostro ordinamento non risponde alle esigenze di giustizia e confligge con lo stesso principio di ragionevole durata del processo, che abbiamo affermato.

Invito perciò il presentatore al ritiro dei suoi emendamenti al fine di evitare che, per le ragioni che ho più volte indicato, ci si debba pronunciare negativamente o con un voto non di vasto consenso su principi sui quali, invece, la

convergenza deve essere la più ampia possibile.

PRESIDENTE. Onorevole Boato, accetta l'invito al ritiro dei suoi emendamenti 1.20, 1.21 e 1.22?

MARCO BOATO. Signor Presidente, accetto l'invito al ritiro avanzato dal relatore.

PRESIDENTE. Sta bene.

Passiamo ai voti.

Indico la votazione nominale, mediante procedimento elettronico, sull'articolo 1.

(Segue la votazione).

Dichiaro chiusa la votazione.

Comunico il risultato della votazione: la Camera approva *(Vedi votazioni)*.

<i>(Presenti</i>	343
<i>Votanti</i>	329
<i>Astenuti</i>	14
<i>Maggioranza</i>	165
<i>Hanno votato sì</i>	324
<i>Hanno votato no ..</i>	5).

(Esame dell'articolo 2 - A.C. 5735)

PRESIDENTE. Passiamo all'esame dell'articolo 2, nel testo della Commissione, identico a quello approvato dal Senato, e dell'unico emendamento interamente soppressivo ad esso presentato *(vedi l'allegato A - A.C. 5735 sezione 2)*.

Avverto che, essendo stato presentato un solo emendamento soppressivo dell'intero articolo, si porrà in votazione il mantenimento del testo.

Passiamo ai voti.

Indico la votazione nominale, mediante procedimento elettronico, sull'articolo 2.

(Segue la votazione).

Dichiaro chiusa la votazione.

Comunico il risultato della votazione:
la Camera approva (*Vedi votazioni*).

(Presenti	337
Votanti	326
Astenuti	11
Maggioranza	164
Hanno votato sì	321
Hanno votato no	5).

**(Esame di un ordine del giorno
- A.C. 5735)**

PRESIDENTE. Passiamo all'esame dell'unico ordine del giorno presentato (*vedi l'allegato A - A.C. 5735 sezione 3*).

Qual è il parere del Governo sull'ordine del giorno presentato?

MARIANNA LI CALZI, *Sottosegretario di Stato per la giustizia*. Il Governo accoglie l'ordine del giorno Pisapia n. 9/5735/1.

PRESIDENTE. Onorevole Pisapia, lei insiste per la votazione del suo ordine del giorno accolto dal Governo?

GIULIANO PISAPIA. Non insisto.

PRESIDENTE. Sta bene.

È così esaurita la trattazione dell'unico ordine del giorno presentato.

(Dichiarazioni di voto finale - A.C. 5735)

PRESIDENTE. Passiamo alle dichiarazioni di voto sul complesso del provvedimento.

Ha chiesto di parlare per dichiarazione di voto l'onorevole Fontan. Ne ha facoltà.

ROLANDO FONTAN. Questo provvedimento, come già detto in sede di discussione generale, recepisce principi positivi, perché non c'è dubbio che immettere nel processo i principi del contraddittorio tra le parti in condizioni di parità e della ragionevole durata, cioè di una certa brevità (anche se si sarebbe potuto far

meglio), tende a dare più garanzia al cittadino, all'imputato e quindi fondamentalmente più libertà. Da questo punto di vista, il nostro parere non può che essere positivo.

Ma, come evidenziato nella tutto sommato breve discussione di questo pomeriggio, è emerso che, se ci fosse stata la volontà, si sarebbe potuta fare una modifica dell'articolo 111 della Costituzione veramente buona, non solo leggermente positiva, ma buona. Purtroppo, ancora una volta hanno prevalso le esigenze di accordo. È bene chiarire che qui da una parte sta la maggioranza, che ha tutto l'interesse a tener buona l'altra parte o meglio una parte dell'opposizione, in questo caso il Polo, il quale, dall'altra parte, ha interesse non tanto a realizzare un'ottima riforma in questo campo, ma ad introdurre alcuni principi, giusti, che magari potrebbero servire in prospettiva per alcuni processi a cui il Polo è direttamente o indirettamente interessato. È evidente quindi che c'è sì la volontà di modificare la Costituzione, ma nel contempo vi è la necessità che queste modifiche, che in prospettiva potrebbero facilitare alcuni processi, siano realizzate entro breve termine, perché altrimenti tutta l'operazione, tutto il castello andrebbe a monte.

Spiace constatare come anche la maggioranza, che si dice particolarmente attenta alle riforme e in questo caso a quelle nel settore della giustizia, dopo aver fatto grandi proclami nelle settimane scorse, ancora una volta abbia ceduto, in nome della governabilità e del mantenimento in piedi di questo Governo.

Penso che a questo provvedimento, importante per il Polo e non soltanto per i cittadini, sia legata un'ipotesi di termine della legislatura. Non credo di andare fuori dal seminato quando dico che probabilmente la scadenza della legislatura sarà determinata dalla cronologia dell'iter parlamentare di questo provvedimento. Quando esso avrà raggiunto la seconda votazione, allora veramente potrebbe esserci un pericolo per la legislatura, ma fino a quando, cari onorevoli colleghi,

questo provvedimento non avrà raggiunto l'ultima lettura, ritengo che questa legislatura potrà durare, perché questo provvedimento mette in gioco molti interessi, giusti non soltanto per i cittadini, ma anche per alcune parti di questo Parlamento e specificamente per l'opposizione.

Questo è il ragionamento politico che intendevo svolgere. Per il resto, ho già motivato ampiamente, in sede di discussione generale e di illustrazione dei nostri emendamenti, che riteniamo il provvedimento tendenzialmente positivo e quindi annuncio su di esso il voto favorevole del gruppo della lega nord per l'indipendenza della Padania.

PRESIDENTE. Ha chiesto di parlare per dichiarazione di voto l'onorevole Neri. Ne ha facoltà.

SEBASTIANO NERI. Signor Presidente, onorevoli colleghi: «La giurisdizione si attua mediante il giusto processo regolato dalla legge. Ogni processo si svolge nel contraddittorio tra le parti in condizioni di parità davanti ad un giudice terzo e imparziale; la legge ne assicura la ragionevole durata». È questo il testo, con le puntualizzazioni che ne seguono, che noi intendiamo scrivere nella Costituzione della Repubblica.

La ovvietà di queste affermazioni lascia perplessi rispetto al fatto che esse non abbiano trovato sino ad oggi adeguato riconoscimento se il Parlamento, dopo essersene occupato in sede di modifica dell'articolo 513 del codice di procedura penale, deve tornare ad occuparsene in sede di revisione della Costituzione.

È evidente che stiamo affrontando, con un provvedimento legislativo costituzionale, una situazione di patologia nell'amministrazione della giustizia che non era più differibile e che creava non pochi problemi rispetto non agli interessi, come taluno ha sostenuto (da ultimo il collega Fontan), non a particolari attenzioni che venivano riposte o vengono rivolte a situazioni determinate, ma creava particolari problemi rispetto al tema delle garanzie di libertà del cittadino di tutti i

cittadini di fronte allo Stato nella sede del processo.

Probabilmente, stiamo scontando le conseguenze del cambiamento di rito processuale penale avvenuto nel corso degli anni 1988 e 1989.

Siamo passati da un processo di tipo inquisitorio, o quello che ne restava dopo i numerosissimi interventi non solo del legislatore, ma anche della Corte costituzionale, a un rito di impronta accusatoria.

Il regime processuale inquisitorio era figlio di una concezione autoritaria dello Stato, che pure aveva consentito di amministrare la giustizia in termini ragionevoli quando le condizioni politiche, sociali, economiche, la situazione complessiva del paese, erano rispondenti ad un rapporto Stato-cittadino che in quel modello si riconosceva.

Le esigenze di libertà, un rapporto paritetico tra cittadino e Stato, il sempre maggiore riguardo che si è avuto proprio rispetto ai diritti di libertà del cittadino e alle garanzie fondamentali a cui lo stesso deve poter fare riferimento, anche nella fase in cui si trova in contraddittorio con lo Stato perché imputato in un processo penale, hanno reso necessario adottare un tipo di processo penale diverso nel quale il rappresentante dello Stato deve confrontarsi con il difensore del cittadino imputato in condizioni di parità davanti ad un giudice che, se le parti sono messe sullo stesso piano, non può che essere terzo ed imparziale.

Sembra la fiera delle ovvietà: così non è stato, così non è. Così non è stato, perché, a fronte di una sorta di gigantismo del ruolo del pubblico ministero, quindi di un ruolo del pubblico ministero che è diventato assolutamente preponderante e spropositato nel processo penale rispetto ai diritti di difesa del cittadino, ci siamo trovati più volte a dover richiedere con forza provvedimenti, compresi quelli previsti dalla legge delega relativa al codice di procedura penale con riferimento ai diritti di difesa. Abbiamo dovuto richiedere a gran voce una parità tra accusa e difesa che era nell'impostazione concettuale di un certo tipo di processo, che

però stentava a trovare attuazione pratica, perché serviva davvero a creare un processo accusatorio in senso pieno, cioè a creare una situazione nella quale il giudice non ha motivo di avere un giudizio preordinato sulla scorta di quello che una delle parti ha potuto predisporre e che l'altra, non solo non ha lo stesso diritto di predisporre, ma a volte non può neanche controllare come sia stato predisposto.

Allora scrivemmo il nuovo testo dell'articolo 513 del codice di procedura penale, nel quale il Parlamento recepì un principio fondamentale: nessuno può essere condannato in forza di dichiarazioni rese da altri soggetti nei confronti delle quali non sia stato messo in condizione di difendersi. Come? Soltanto contraddicendo quelle dichiarazioni fuori dalla sede e dal contesto nelle quali esse furono rilasciate? No, facendo uso del sistema principale di un processo moderno che riconosce davvero le garanzie per il cittadino, quindi potendo contestare quelle dichiarazioni in contraddittorio e potendo quindi confrontarsi con chi accusa esattamente negli stessi modi e negli stessi termini in cui l'ha fatto chi utilizza le dichiarazioni medesime per accusare. Era questo che affermavamo nell'articolo 513 del codice di procedura penale ed in fondo, quasi, scoprivamo l'acqua calda, perché già nei millenni trascorsi, nella cultura del diritto romano, si ritrova il principio secondo cui nessuno può essere condannato per accuse rispetto alle quali non è stato messo in condizione di difendersi.

Eppure, quell'articolo suscitò una serie di reazioni e di polemiche che sembravano davvero fuori luogo rispetto al risultato di civiltà che il Parlamento, non a caso a larghissima maggioranza, senza voto di schieramento, con un riconoscimento quasi unanime della giustezza di quelle posizioni, aveva adottato. Ma la Corte costituzionale, con la nota sentenza dell'anno scorso, è intervenuta cassando la parte centrale di quell'articolo 513 riscritto, facendo ricorso ad un criterio di processo che non è accusatorio ma è tendenzialmente accusatorio e prevedendo

un bilanciamento dei contrapposti diritti fondamentali, il diritto alla conservazione della prova e la garanzia di pienezza del diritto di difesa dell'imputato, ed arrivando a riconoscere come prevalente il diritto alla conservazione della prova. Allora, colleghi, era necessario intervenire, non per polemizzare con la Corte costituzionale, perché il Parlamento ha un ruolo diverso rispetto ad essa: il Parlamento ha il compito di fare le leggi, anche quelle costituzionali, mentre la Corte costituzionale ha il compito di verificare la rispondenza, in termini di legittimità, della legge ordinaria rispetto alle norme costituzionali.

Nei giorni scorsi, il Presidente Granata ha detto che probabilmente questa riforma è critica e si sovrappone all'ultima pronuncia della Corte costituzionale, il che probabilmente è vero, ma il Parlamento non fa una riforma costituzionale per polemizzare e per confrontarsi con la Corte costituzionale; la fa per recepire nella Costituzione principi fondamentali di civiltà giuridica, rispetto ai quali anche la Corte costituzionale, un domani (lo dico senza polemica, perché ero tra coloro i quali, non grandendola, dicevano che delle sentenze della Corte bisognava prendere atto), possa parametrare la legittimità della legge ordinaria a principi fondamentali di civiltà giuridica che finalmente il Parlamento scrive nella Costituzione, perché quella è la sede dove devono essere scritti i principi fondamentali di libertà dei cittadini. Il gruppo di alleanza nazionale voterà pertanto a favore della riforma costituzionale in esame.

PRESIDENTE. Ha chiesto di parlare per dichiarazione di voto l'onorevole Carmelo Carrara. Ne ha facoltà.

CARMELO CARRARA. Signor Presidente, onorevoli colleghi, annuncio il voto favorevole del CCD sulla proposta di legge costituzionale in esame, che inserisce nella nostra Costituzione non un solo principio ma una serie di principi, che già erano contenuti nella normazione ordinaria e che, in ogni caso, erano il frutto di una

serie di accordi assunti in sede pattizia dal nostro Stato in occasione della sottoscrizione della Convenzione europea per la salvaguardia dei diritti dell'uomo e della Convenzione di New York.

La norma che stiamo per approvare sancisce definitivamente le garanzie per lo *status* personale ed istituzionale del giudice, il quale non solo deve essere sganciato da ogni altro potere dello Stato ma deve anche essere terzo ed imparziale rispetto alle parti, alle quali va assicurata una *par condicio* non tanto nei mezzi, quanto nei diritti e negli strumenti idonei a garantire tali diritti. Vi è però il grande rammarico che sia stata davvero necessaria una legge costituzionale per far passare, a dieci anni di distanza dall'innesto del nuovo codice di rito, dal principio inquisitorio al processo di tipo accusatorio. Certamente alcune innovazioni, come quelle relative alla ragionevole durata del processo, saranno in grado di rassicurare i cittadini perché a loro sarà data una risposta giudiziaria senza essere ingannati da quei tempi veramente interminabili che risolvono, in buona sostanza, i procedimenti civili, penali e amministrativi in una sorta di denegata giustizia. Certo, se le ragioni di urgenza che costringono spesso questa Camera ad appiattirsi sui testi licenziati dal Senato, avremmo fatto bene a costituzionalizzare il principio dell'oralità, dell'immediatezza e della concentrazione, anche se di tali principi è comunque pervaso il nostro codice di rito. Sarà certamente più arduo per il legislatore ordinario stabilire secondo quali parametri dovrà ritenersi di ragionevole durata un procedimento civile, un procedimento penale o amministrativo. Ma questo *gap*, dovuto alla solita urgenza, è sicuramente colmato dalla previsione del principio del contraddittorio e dell'informazione riservata all'accusato, quindi dalla possibilità di affrontare adeguatamente la sua difesa. Si tratta di una conquista del principio dialettico che vuole dominare il processo accusatorio e rappresenta un'inversione di tendenza rispetto a chi ancora crede in un giustizialismo esasperato, che la verità c'è soltanto se verrà perseguita da un appa-

rato pubblico, mentre tutto ciò che viene dalle parti è sicuramente inaffidabile e va preso con grande beneficio d'inventario.

La ricerca della verità processuale d'ora in poi sarà compito non soltanto dello Stato, ma di tutte le parti e la verità sarà quella rappresentata dal prodotto delle attività dell'accusa, della difesa, nel rispetto delle regole e del principio del contraddittorio. Tutto ciò significa, appunto, abbandonare il principio autoritario e cementare definitivamente il principio che la prova va formata esclusivamente in dibattimento e nel rispetto del contraddittorio. Solo in questa accezione da domani si potrà parlare di non dispersione della prova, laddove prova è soltanto quella che va raccolta nel dibattimento con la conseguenza e con i corollari inevitabili che si potrà salvare solo ciò che si è raccolto in dibattimento davanti alla parte, a quella parte che avrà avuto modo di svolgere la sua difesa, di interrogare e controinterrogare i testi a carico e a discarico.

In conclusione, pur con le lacune contenute nel testo, il nostro voto sarà certamente favorevole perché questa modifica costituzionale introduce un principio ad assetto variabile e formula grandissime garanzie costituzionali e le formula sui diritti fondamentali dell'uomo, affinché in una società civile, in uno Stato che spesso, a torto, si atteggia come Stato di diritto, si abbia un processo giusto secondo l'osservanza formale delle leggi, ma anche su un processo giusto sotto il profilo dell'equità e quello del diritto naturale dei popoli e delle genti.

PRESIDENTE. Ha chiesto di parlare per dichiarazione di voto l'onorevole Piscitello. Ne ha facoltà.

RINO PISCITELLO. Signor Presidente, a nome del gruppo dei democratici, annuncio l'astensione sul provvedimento in esame. Avremmo voluto votare a favore su un provvedimento come quello sul giusto processo, anzi credo che la prima e la più importante affermazione da fare è che condividiamo profondamente i principi del cosiddetto giusto processo.

Crediamo che un processo equo, dovuto e rapido sia un fatto di civiltà e che altrettanto lo sia la parità tra accusa e difesa, così come la durata ragionevole del processo. Crediamo che sia giusto che alcuni principi vadano inseriti nella Costituzione, che non è « santa e intoccabile ». La Costituzione è la nostra Carta e il nostro punto di riferimento, ma, proprio per questo, muta con il mutare delle situazioni, delle esigenze, del comune sentire e dei principi di civiltà che vanno avanti.

Tuttavia, Presidente, colleghi, non possiamo nascondere alcune forti perplessità in merito al provvedimento. La prima riguarda l'eccessiva specificazione delle norme, assolutamente non attinente e non ragionevole in un testo costituzionale. La minuziosità di alcune norme di per sé non è propria dei principi che devono essere inseriti in una Carta costituzionale. Nella Costituzione vanno inseriti solo i principi, le regole veramente generali, quelle a cui tutti fare riferimento e sulla base delle quali approvare poi le leggi ordinarie, che devono regolare anche alcuni degli aspetti che, in modo troppo specifico, con questo provvedimento vengono inseriti nel testo costituzionale.

Ma il problema fondamentale, quello su cui esprimiamo la nostra forte contrarietà, è la costituzionalizzazione dell'articolo 513. Noi riteniamo essa costituisca un errore grave. Questa Assemblea, infatti, ha approvato un testo relativo all'articolo 513 — alcuni di noi hanno votato contro, mentre altri si sono espressi a favore — e, in seguito, la Corte costituzionale ha indicato alcuni limiti di costituzionalità di quella norma. Allora, questo Parlamento — credo in modo non saggio — ha ritenuto che ciò potesse essere scavalcato, costituzionalizzando la norma già bocciata dalla Corte costituzionale.

Credo che questo conflitto — virtuale, ma sostanziale — tra poteri dello Stato sia stato un errore di questo Parlamento. Era una norma sulla quale si poteva riflettere in questi anni, ma che non doveva entrare in Costituzione, perché in tal modo essa — è questa oggettivamente la lettura, al di là

delle buone intenzioni — diventa una norma approvata in spregio alla Corte costituzionale e alla sua sentenza e, soprattutto, è sempre figlia di un certo meccanismo — mi riferisco solo al comma 4 del testo e al comma 5, che è conseguente —, di un ennesimo accordo tra il centro-sinistra e il centro-destra, che sulla giustizia, in un certo senso, hanno un po' scavalcato il limite, che pure poteva essere utile, dei compromessi che in un Parlamento si raggiungono su ogni questione.

Ho detto che siamo fortemente contrari alla costituzionalizzazione dell'articolo 513, almeno quanto siamo favorevoli alle norme sul giusto processo. Pertanto, colleghi, esprimiamo la nostra condivisione sui commi 1, 2 e 3 del provvedimento, mentre siamo contrari al comma 4, per le ragioni anzidette.

Anche rispetto alla giusta esigenza di avviare le riforme costituzionali, di cui i primi tre commi fanno indiscutibilmente parte, mentre non ne fa parte il quarto comma, crediamo di dover individuare un principio di equilibrio e di responsabilità e di non dover far prevalere la nostra contrarietà sul quarto comma, giungendo invece ad una scelta di astensione. Si tratta, in questo caso, di una scelta equilibrata, che il nostro gruppo compie rispetto ad una norma per la quale — ce ne rendiamo conto — vi è stata una difficile e pesante gestazione. Ci asterremo ma alcuni colleghi del mio gruppo voteranno in dissenso da questa scelta. È un fatto normale poiché la scelta operata ha diviso profondamente un gruppo che su tali questioni ha orientamenti ben precisi, come tutti sanno. Come dicevo, alcuni colleghi ritengono che la parte normativa del giusto processo prevalga rispetto alla questione del 513; altri ritengono che prevalga il 513 e quindi la parte sbagliata di questa norma sul giusto processo.

Il gruppo nella sua maggioranza ha ritenuto di esprimere un voto di responsabilità, e quindi di astensione, che rimarchi il fatto che noi crediamo che sia necessario, al di là dell'errore della costi-

tuzionalizzazione dell'articolo 513, inserire in Costituzione alcuni principi di civiltà giuridica.

Ribadisco l'astensione del gruppo dei democratici (*Applausi dei deputati del gruppo dei democratici-l'Ulivo*).

PRESIDENTE. Ha chiesto di parlare per dichiarazione di voto l'onorevole Manzione. Ne ha facoltà.

ROBERTO MANZIONE. Dichiaro subito che il voto dell'UDEUR sulla modifica costituzionale dell'articolo 111 sarà favorevole però, come ho avuto modo di dire nella discussione svoltasi presso la I Commissione, alcuni toni grigi, rispetto ad una normativa che non si inserisce in maniera armonica nel contesto costituzionale, si intravedono nel provvedimento che stiamo per approvare. Alla fine comunque bisogna operare una valutazione complessiva, a tutto campo, su un provvedimento che, come tutti quelli che vengono approvati alla Camera, risente di equilibri politici, per un verso, e dottrinali e giuridici, per un altro verso, quando si parla di norme contenute in Costituzione.

Abbiamo però l'obbligo di dichiarare con grande onestà che, se fretta vi è stata nel varare l'articolo 111 nel testo approvato dal Senato (probabilmente per cercare di abbreviare quel percorso irto di ostacoli che l'articolo 138 della Costituzione in qualche modo disegna), essa nasce dall'esigenza di offrire una risposta agli avvocati, i quali rispetto al problema del giusto processo e della modifica dell'articolo 111 hanno probabilmente alzato i toni in maniera, se non eccessiva, quanto meno strumentalizzante di una normativa che non ha un immediato riscontro concreto con le problematiche processuali che ogni giorno attengono al normale svolgimento dell'esercizio della difesa.

È evidente che, se si fosse voluta dare una risposta diversa o più immediata a quanto è avvenuto all'indomani della sentenza della Corte costituzionale del novembre del 1998, si sarebbe dovuta seguire una strada completamente diversa. Lo sappiamo e ne abbiamo discusso anche

in Commissione. Dobbiamo essere onesti e sgomberare il campo dall'ipocrisia, affermando, come hanno fatto molti colleghi prima di me, che sicuramente l'accelerazione rispetto alla modifica dell'articolo 111 della Costituzione nasce da quella sentenza della Corte costituzionale che, nel rimodulare l'accesso ai meccanismi di acquisizione della prova (come descritti dal Parlamento con l'articolo 513), ha operato una serie di valutazioni anche di rango costituzionale che hanno indotto ad adottare la soluzione che oggi è sottoposta all'esame dell'Assemblea.

La Corte costituzionale ha equiparato due principi: quello del contraddittorio, che aveva già in seno alla Costituzione una sua precisa ed incontestabile esistenza, e quello della non dispersione degli elementi di prova. Con l'equiparazione di due principi che non avevano lo stesso rango costituzionale la Corte costituzionale ha affermato che non si poteva consentire ad un terzo — l'eventuale coimputato di un reato connesso — di essere l'arbitro in grado di decidere quali elementi probatori possano entrare o non entrare nel processo.

Nel momento in cui ha fatto questa valutazione — che per certi versi ha una traccia lontana, perché precedentemente la Corte costituzionale aveva ragionato allo stesso modo —, ha probabilmente messo sullo stesso piano due principi che, obiettivamente, non hanno la stessa valenza e non hanno lo stesso rango costituzionale.

Se la *ratio* della modifica dell'articolo 111 della Costituzione e della rapida approvazione proposta all'Assemblea — con la necessità, da parte del relatore e del presidente della Commissione, di invitare al ritiro di emendamenti, molti dei quali obiettivamente avevano una valenza concreta — è quella di dare una risposta immediata, dobbiamo dire che obiettivamente esisteva una strada diversa.

Infatti, se è vero che la Corte costituzionale ha modificato la valutazione e l'acquisizione delle prove previste dall'articolo 513 del codice di procedura penale, è altrettanto vero che avevamo l'opportu-

nità — intervenendo sull'articolo 192, senza modificare quel parametro di equivalenza operato dalla Corte — di invitare i giudici a fare valutazioni diverse. Ovvero, la Corte interviene nel momento dell'acquisizione della prova, equiparando da una parte le prove assunte in contraddittorio e dall'altra elementi che avrebbero potuto non divenire prove nel senso canonico (ai sensi della precedente formulazione dell'articolo 513 del codice di procedura penale); dobbiamo accettare, non contrapporci a questa valutazione ed intervenire, invitando il giudice di merito ad operare una valutazione diversa; la Corte, infatti, afferma che i due diversi elementi debbono entrare nel processo, ma non ci dice che valenza concreta questi due diversi aspetti della realtà processuale in divenire debbano avere. Quindi, modificando l'articolo 192, si sarebbe potuta dare una risposta immediata e concreta alle legittime esigenze della collettività, invitando il giudice ad operare una valutazione diversa, da una parte di quelle che erano le prove che entravano nel processo con il contraddittorio e, dall'altra, di quelle che, invece, la Corte costituzionale voleva tutelare, ma che, comunque, non avevano la controprova tecnica del contraddittorio.

Al Senato, invece, si è preferito — in maniera, secondo me, molto discutibile — imboccare la strada della modifica costituzionale e si è arrivati alla stesura del testo dell'articolo 111 della Costituzione al nostro esame. Ecco perché affermavo poc'anzi che mi è sembrata eccessiva la protesta dell'unione delle camere penali nei confronti di un presunto rallentamento dell'iter di valutazione della modifica costituzionale che concretamente non opera nell'immediato, nel tessuto connettivo processuale che ogni giorno viene sottoposto agli avvocati, ai giudici e alle parti. Sappiamo che si tratta di una norma *in fieri*; sappiamo che la procedura prevista dall'articolo 138 della Costituzione è alquanto complessa e che, quindi, sembrerebbe mancare quell'attualità del diritto richiesta da parte dell'unione delle camere penali. Dico questo senza conte-

stare la valenza obiettiva della modifica dell'articolo 111 della Costituzione, che opera un riconoscimento — che costituiva un atto dovuto — con il recepimento nella Costituzione dei principi contenuti nella Convenzione europea per i diritti dell'uomo: mi riferisco a tutti i principi dei quali hanno parlato i colleghi fino ad ora.

Vi sottopongo, però, un altro spunto di riflessione: consideriamo che la *ratio* non fosse quella di immaginare una risposta del legislatore, in quanto il legislatore non può rispondere al legislatore, né ne ha bisogno, se non il legislatore costituzionale, intervenendo sui criteri ed evitando che con le famose sentenze additive si possano creare sistemi sperequati di questo tipo; non sperequati per la contrapposizione, ma sperequati rispetto all'utenza. Infatti, comprendo l'indignazione degli avvocati quando, nell'immediatezza della sentenza della Corte costituzionale, ebbero a protestare con vivacità, in quanto si era passati da una precedente formulazione dell'articolo 513 del codice di procedura penale — che conteneva alcune disposizioni — ad una formulazione più garantista — quella approvata dalla Camera —, ad una formulazione — dopo il deposito della sentenza della Corte costituzionale — che ribaltava completamente i dati.

Si tratta di un principio non soltanto teorico, in quanto aveva una valenza ed una rilevanza concreta rispetto ai processi in corso di trattazione. Quindi, da parte dell'utenza — gli avvocati, i giudici e le parti — vi era una legittima rimostranza, che si traduceva nei seguenti termini: domani non sapremo quale norma andremo ad applicare, in quanto, di fatto, vi è un conflitto, una confusione, una sovrapposizione di norme.

La logica doveva essere quella di fare chiarezza senza arrivare ad una contrapposizione. Ed il fatto che in parte l'articolo 111 possa essere letto — non lo dico io, che sono l'ultimo dei commentatori, ma lo sostengono in tanti — come una risposta alla Corte costituzionale mi pare un dato che deve essere valutato con l'attenzione dovuta.

Anche dal punto di vista tecnico-formale, devo dire — l'ho già anticipato in Commissione e lo ribadisco — che la formulazione non per principi, come è per tutti i precetti contenuti nella Carta costituzionale, ma quasi con una voglia di esternazione che arriva fino alla norma attuativa, obiettivamente collide con l'apparato costituzionale complessivo. Nella norma non solo vengono recepite disposizioni che hanno valenza processuale, ma vi sono anche riferimenti alla necessità dell'interprete, che sicuramente non richiedevano un riscontro costituzionale.

Questo è il dato. Allora, alla fine, al di là della contrapposizione politica — ritengo che le norme non siano di centro-destra o di centro-sinistra —, il Parlamento deve rispondere a determinate esigenze. Io però ho l'impressione che la risposta sia giusta, ma che sia sbagliato lo strumento: proprio lo strumento utilizzato, infatti, con le difficoltà previste dall'articolo 138, ci ha in qualche modo indotto ad una formulazione che è dovuta rimanere quella del Senato, ma che per certi versi è confusa, per altri eccessiva e, recependo norme che hanno valenza processuale, si inserisce in un contesto che non appare più omogeneo.

Se questo, però, è il prezzo che deve essere pagato, in un momento politico come l'attuale, alla grande confusione, alla voglia di dare una risposta che sia soltanto esteriore — « abbiamo risolto i problemi del giusto processo » — e non anche tecnicamente valida, di merito e di sostanza, vorrà dire che è un prezzo che questo Parlamento pagherà. Le riserve che mi sono permesso di esprimere, al di là della necessità di enfatizzare i percorsi che non hanno una valenza così ampia come alcuni vorrebbero far ritenere, vengono da una società che vive un momento di grande confusione, che diventa un momento di grande confusione anche giuridica.

Questo è il prezzo che dobbiamo pagare (lo dicevo all'inizio) ed allora il nostro voto sarà favorevole. Però, se non vi fossero stati tutti quei limiti, che sono in parte normativi — dipendono dal tipo

di procedura previsto per la revisione costituzionale e dalla scelta operata a monte dal Senato —, probabilmente ci saremmo comportanti diversamente, probabilmente il testo sarebbe stato modificato, probabilmente molti degli emendamenti che sono stati ritirati sarebbero stati accolti.

Se però questo è il dato, lo ripeto, non possiamo che misurarci con esso ed allora, anche con un minimo di sofferenza, non posso che confermare il voto favorevole dei deputati dell'UDEUR, ritenendo che non sia possibile rispetto a normative come questa assumere posizioni diverse (mi riferisco, per esempio, all'astensione). Se tutti, infatti, condividiamo il principio, pur contestando il metodo e l'oggetto (inteso come veicolo attraverso il quale si riesce a partorire la riforma), non possiamo, alla fine, far altro che esprimere una valutazione che forse sarà grossolana, ma che deve rimanere favorevole.

PRESIDENTE. Ha chiesto di parlare per dichiarazione di voto l'onorevole Pecorella. Ne ha facoltà.

GAETANO PECORELLA. Signor Presidente, onorevoli colleghi, signor ministro, c'è qualcuno che vuole immiserire un momento così importante per il Parlamento italiano, attribuendo la lotta per il giusto processo ad interessi di parte. Noi rifiutiamo questa impostazione e crediamo, viceversa, di aver dato il nostro contributo ad un grande ed importante passo in avanti, sia pure modesto rispetto a quello che ancora si deve compiere.

La proposta di legge ha come primo firmatario un senatore di forza Italia, ma noi diciamo che essa non ci appartiene. Questa legge di riforma costituzionale, infatti, appartiene a tutti coloro che ad essa hanno lavorato, appartiene a tutti coloro che in essa hanno creduto ed io mi auguro che nessuno andrà sbandierando come propria una vittoria che, viceversa, può essere sentita come tale dal relatore e da tutti noi che, in qualche misura, anche con conflitti forti, abbiamo voluto la legge.

Oggi noi non approviamo soltanto una norma costituzionale che contiene regole procedurali; oggi noi approviamo il giusto processo, che è qualcosa che va molto al di là delle singole regole. È un modello, è un'idea di processo che ci appartiene come cultura democratico-liberale, che non appartiene né a me né al gruppo di forza Italia, né a nessun altro. Credo che ciascuno, in questo Parlamento, ha dato il suo contributo per cercare di cambiare la giustizia. Questo è un appello che deve essere sentito: il giusto processo è di tutti coloro che credono nella giustizia.

Noi introduciamo norme molto importanti nella Costituzione che stabiliscono un modello di processo penale: è la grande novità, di cui ha parlato anche il ministro Amato, l'idea di un modello che oggi non avevamo per cui non si può parlare di un conflitto con la Corte costituzionale. La Corte costituzionale ha deciso sulla base di un modello di processo penale diverso, quel modello, o meglio, quell'assenza di modello di processo penale che ci lasciamo alle spalle approvando il nuovo articolo 111 della Costituzione.

È evidente che ci sono altri principi che meritano di essere inseriti nella Costituzione, ma essi appartengono ormai profondamente alla nostra cultura: mi riferisco al principio di oralità, a quello di pubblicità e di concentrazione. Ciò non esclude la necessità di fare in modo che la Costituzione li preveda, perché un giorno potrebbe cambiare il vento e qualcuno potrebbe metterli in discussione. Tuttavia, l'urgenza che avevamo oggi era un'altra: dovevamo dare una risposta urgente ad un problema altrettanto urgente rappresentato dal fatto di inserire nella Costituzione il principio del contraddittorio nel momento della formazione della prova. Questo è il dato più importante.

Abbiamo sentito il bisogno di riconoscere a tutti i cittadini, parte lesa come imputati, il diritto di partecipare al momento della formazione del convincimento del giudice. Ciò mancava, ecco perché

abbiamo forse rinunciato ad un modello più alto, più grande e più ricco di processo penale.

Dobbiamo molto a tutti coloro che hanno presentato emendamenti, come l'onorevole Boato, l'onorevole Pisapia e l'onorevole Parenti, perché hanno posto alla nostra attenzione, per i giorni a venire, qualcosa che deve essere fatto e che non può essere lasciato da parte. Dobbiamo andare avanti avendo il giusto processo quale parte fondamentale della nostra cultura.

Infine, voglio sottolineare che l'ordine del giorno non è meno importante della norma costituzionale. Infatti, che il Parlamento finalmente riconosca il diritto civile e politico che non può esserci giusto processo se tutti i cittadini non sono considerati uguali nella possibilità di difendersi significa avere valori fondamentali che sono i nostri, ma anche di tutti coloro che, in questo Parlamento, hanno attenzione, interesse e amore per la giustizia. Per questi motivi, annuncio il voto favorevole del gruppo di forza Italia (*Applausi dei deputati del gruppo di forza Italia*).

PRESIDENTE. Ha chiesto di parlare per dichiarazione di voto l'onorevole Folena. Ne ha facoltà.

PIETRO FOLENA. Signor Presidente, quella che ci apprestiamo a votare è, per molti versi, un'elementare, seppur incompleta e, a nostro modo di vedere, non sufficientemente garantista norma di civiltà.

Il relatore ha detto con chiarezza quali sono la storia e le ragioni di questa norma. Ritengo, per fare un discorso di verità, che una parte importante delle difficoltà che abbiamo incontrato in queste settimane nasca dal sovraccarico della polemica sulla riforma dell'articolo 513 del codice di procedura penale e sulla sentenza della Corte costituzionale. Si è perfino parlato, orribilmente, di « super 513 ».

A me non sfugge la rilevanza del controverso — lo sottolineo — tentativo

riformatore dell'articolo 513 del codice di procedura penale. Si tratta di una rilevanza simbolica e concreta rispetto a tanti processi. Tuttavia, e lo vorrei dire con pacatezza e proprio perché credo che un discorso sulla giustizia debba essere fatto in modo serio, ordinato e non emotivo, dovremmo respingere una sorta di — passatemi il termine — emergenzialismo garantista, e cioè una tendenza alimentata spesso da una intollerabile polemica contro singoli uffici giudiziari, contro singoli magistrati da parte di alcuni esponenti politici, una tendenza a rispondere con norme *ad hoc*, dietro cui ci sono troppi veleni, troppe strumentalizzazioni politiche. Spesso vengono proposte norme ritagliate su singoli processi « eccellenti ».

Tutto questo, colleghi, ha inserito massicce dosi di tossine nella discussione sulla giustizia, di cui bisogna liberarsi, impedendo talvolta, frenando molto spesso, un processo riformatore della giustizia e del sistema penale serio, che corregga le storture e le esagerazioni per costruire un sistema che funzioni e che garantisca tutti i diritti fondamentali della Costituzione.

La riforma costituzionale del giusto processo per noi nasce dalle ragioni sostenute nel dibattito ricco che vi fu in Commissione bicamerale. Voglio ricordare che fu la sinistra (il senatore Russo) ad avanzare la necessità di raccogliere nella Costituzione i principi della Convenzione europea per i diritti dell'uomo e delle libertà fondamentali. Quel tentativo, in quel passaggio, nasceva dalla convinzione che la Costituzione materiale — se si può usare questa parola — del nostro paese, dopo la Carta del 1948 nella cui prima parte sono sicuramente richiamati alcuni dei valori oggetto dell'attuale riforma costituzionale, dopo l'approvazione della convenzione del 1950 e di altri principi a livello internazionale, è stata fortemente segnata — parlo della prassi nel nostro paese — dalla cultura e dalla inerzia del rito inquisitorio, dalla forza inerziale di un sistema illiberale di antica e triste memoria, che il Parlamento — lo voglio ricordare visto che qui sono state dette molte cose — prima di tutto per iniziativa

della sinistra, corresse nel 1988 con la riforma del codice di procedura penale.

Ora non si tratta di portare il codice di procedura penale in Costituzione perché credo si tratterebbe di un'aberrazione sul piano costituzionale e sul piano del rito; si tratta invece di lasciare il Parlamento libero di scegliere il rito, le procedure, la forma concreta del processo dentro un quadro di evoluzione europea e di armonizzazione — diciamo così — delle giurisdizioni che ci dovrà essere in sede europea, ma costituzionalizzando alcuni principi basilari del processo accusatorio, che come tali sono principi non del rito in senso stretto ma della democrazia, di una visione liberale della democrazia.

Stiamo per approvare una normativa che afferma il contraddittorio tra le parti, la parità, la terzietà del giudice, i diritti dell'accusato, il diritto all'interprete per chi non conosce la lingua. Tutte queste sono norme di civiltà elementari.

Certo, la norma che ci accingiamo ad approvare è gravemente lacunosa. Nel momento in cui siamo chiamati a una riforma costituzionale di questa natura, consideriamo grave che non si costituzionalizzino pienamente altri importanti principi: in primo luogo, la pubblicità del processo; in secondo luogo, l'effettività del diritto alla giustizia, sapendo che il problema principale della giustizia nel paese è la negata giustizia per milioni di cittadini che, per le loro condizioni materiali, non hanno diritto ad accedere ad un giusto processo (*Applausi dei deputati del gruppo dei democratici di sinistra-l'Ulivo*)!

Il principio della durata ragionevole è costituzionalizzato, tuttavia occorre, sulla scia di quelle riforme liberali che vigono in altri paesi, dare strumenti stringenti per realizzare l'obiettivo della durata ragionevole.

Collega Pecorella, non nascondiamoci il fatto — lo dico a lei perché è anche un autorevole avvocato — che per un lungo periodo l'obiettivo fondamentale della difesa era quello di raggiungere la prescrizione. Non era una colpa dell'avvocatura,